

ASP Città di Bologna
Sede legale: Via Marsala n. 7 – 40126 Bologna
Sede amministrativa: Viale Roma n. 21 – 40139 Bologna

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE APPALTO:
SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PER L’AZIENDA A.S.P. “CITTA’ DI BOLOGNA”
IN UNIONE DI ACQUISTO CON
L’AZIENDA A.S.C. “INSIEME” DI CASALECCHIO DI RENO

Determinazione a contrarre n. 662 del 30/12/14
CIG [6067981055]

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto in epigrafe, come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale (allegato).

(Amministrazione appaltante)

1. A.S.P. Città di Bologna (di seguito, semplicemente e per brevità, ASP);
sede legale: Via Marsala 7 (40126) Bologna; sede amministrativa: Viale Roma 21 (40139) Bologna; codice fiscale e partita IVA 03337111201; tel. **051.6201311**; fax **051.6201314**;
www.aspbologna.it;
in unione d’acquisto con:
l’Azienda Speciale Consortile “Insieme”, con sede in Casalecchio di Reno (di seguito, semplicemente e per brevità, ASC) in Via Cimarosa 5/2 (codice fiscale 02985591201).
www.ascinsieme.it;
Responsabile del Procedimento:
Dott. Alfonso Galbusera (Direttore Amministrativo ASP Città di Bologna);
(recapiti: e-mail: alfonso.galbusera@aspbologna.it; tel. **051/6201311**; fax **051/6201314**).

Art. 1

(Definizioni di riferimento - descrizione classificatoria ex CPV dei servizi oggetto dell’appalto - natura dell’appalto)

1.1. Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare di gara, si intendono:

- a) per “Azienda”, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Bologna” (individuata anche come ASP), stazione appaltante che procede all’aggiudicazione dell’appalto di servizi oggetto del presente disciplinare per proprio conto e per l’Azienda Speciale Consortile “Insieme” con sede in Casalecchio di Reno (individuata anche come ASC); l’Azienda ASP è iscritta all’Anagrafe delle stazioni appaltanti con codice (AUSA) 0000368742;
- b) per “appalto”, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Bologna” e l’Azienda Speciale Consortile “Insieme” e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la fornitura di servizi oggetto del presente disciplinare, come meglio specificata nel capitolato speciale di appalto;
- c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Azienda, cui la l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Bologna” e l’Azienda Speciale Consortile “Insieme” affidano, l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente disciplinare di gara, integrate con le indicazioni dell’offerta;

d) per "AVCP" l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, soppressa in base all'art. 19 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, con contestuale trasferimento dei poteri dall'Autorità nazionale anticorruzione - ANAC; in relazione al presente disciplinare di gara, tutti i riferimenti all'AVCP debbono intendersi per atti emanati dall'Autorità prima della soppressione ma ad oggi vigenti ed applicati dall'ANAC;

e) per "AVCPass", il sistema per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità definito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006, regolato dalla deliberazione della stessa AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, comprensiva della relazione allegata e delle successive modifiche ed integrazioni;

f) per "contratto", l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Bologna" e l'Azienda Speciale Consortile "Insieme" con l'operatore economico prescelto come appaltatore; sarà stipulato un unico contratto tra gli Enti in unione d'acquisto e l'operatore economico prescelto come appaltatore, con previsione di fatturazione separata;

g) per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

h) per "regolamento", il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici, previsto dall'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, approvato con il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

i) per "specifiche tecniche", le specifiche contenute in un documento (capitolato prestazionale e descrittivo), che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.

1.2. Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara relativa all'appalto, che ha natura di appalto di servizi.

1.3. Le attività oggetto del presente appalto sono di seguito descritte e specificate, con riferimento ai sistemi di classificazione noti ed al CPV:

Lotto unico - Riferito alle complessive esigenze dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP "Città di Bologna" e dell'Azienda Speciale Consortile "Insieme" del Distretto di Casalecchio di Reno (BO)

Attività/servizi	CPV	Note comparative
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Operatore Socio Sanitario	79620000-6	Attività principale 67,9182 % rispetto a valore appalto
Servizi di fornitura di personale infermieristico: Infermiere Professionale	79624000-4	Attività secondaria 23,8155 % rispetto a valore appalto
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Animatore Sociale	79620000-6	Attività secondaria 4,7747 % rispetto a valore appalto
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo: Fisioterapista	79620000-6	Attività secondaria 3,4917 % rispetto a valore appalto

1.4. Le prestazioni principali e secondarie determinano un appalto di servizi e sono specificate ai fini di quanto stabilito dall'art. 275 del D.P.R. n. 207/2010.

1.5.1. I servizi prevalenti oggetto dell'appalto rientrano nella Cat. 22, compresa nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006.

1.5.2. L'appalto è regolato dal presente disciplinare in quanto costituito da attività prevalentemente rientranti tra quelle di cui all'allegato IIB ed è pertanto aggiudicato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) e correlativamente dall'art. 27, con applicazione esclusiva degli articoli 68, 65 e 225 dello stesso.

1.5.3. La procedura di aggiudicazione dell'appalto regolato dal presente disciplinare è svolta nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, anche con riferimento a quanto indicato nella Comunicazione Interpretativa della Commissione UE del 26 giugno - 1 agosto 2006, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici».

1.5.4. Si applicano all'appalto regolato dal presente disciplinare le disposizioni previste dall'art. 20, dall'art. 21 e correlativamente dall'art. 27 del d.lgs. n. 163/2006 in relazione all'aggiudicazione, **mentre l'applicazione di altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo dello stesso Codice dei Contratti Pubblici) è determinata esclusivamente con esplicito richiamo delle norme interessate.**

1.5.5. Per quanto specificate nel presente disciplinare di gara, possono aversi applicazioni facoltative, parziali o per analogia di altre normative generali o settoriali.

1.6. L'appalto è strutturato in unico lotto funzionale, riferito alle complessive esigenze dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Città di Bologna" e dell'Azienda Speciale Consortile (ASC) "Insieme" del Distretto di Casalecchio di Reno; sarà stipulato un unico contratto tra gli Enti in unione d'acquisto e l'operatore economico aggiudicatario del lotto (appaltatore), con previsione di fatturazione separata.

1.7. La procedura selettiva regolata dal presente disciplinare è stata indetta con la determinazione a contrarre indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000.

1.8. Il Codice identificativo della procedura di selezione del contraente (CIG) è il codice indicato in epigrafe.

1.9. I criteri di valutazione delle offerte fanno riferimento a specifiche tecniche e prestazionali contenute ed esplicitate nel capitolato speciale e nello schema di contratto, oltre che nel presente disciplinare di gara.

1.10. Specificazioni relative all'oggetto dell'appalto.

1.10.1. L'Azienda ASP Città di Bologna e l'Azienda ASC Insieme procederanno, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di prestatori di lavoro a tempo determinato, con adeguata formazione professionale, corrispondente ai profili delle posizioni giuridiche **B1, C1, D1** del vigente CCNL Regioni - Autonomie Locali.

1.10.2. Per la **Posizione Giuridica B1** si indica il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Operatore Socio Sanitario** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente in Emilia Romagna o in altra Regione certificante).

1.10.3. Per la **Posizione Giuridica C1** si indica il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Animatore Sociale** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente in Emilia Romagna o in altra Regione certificante).

1.10.4. Per la **Posizione Giuridica D1** si indica il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Infermiere Professionale** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente).

1.10.5. Per la **Posizione Giuridica D1** si indica, altresì, il seguente profilo professionale di interesse dell'Azienda ASP Città di Bologna e dell'Azienda ASC Insieme: **Fisioterapista** (in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente).

1.11. Subappalto.

1.11.1. In relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto è ammesso il subappalto, nei termini ed alle condizioni previsti dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, per una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

1.11.2. L'Azienda ASP Città di Bologna e l'Azienda ASC Insieme non provvederanno al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Art. 2 (Varianti progettuali)

2.1. Gli offerenti non possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi essenziali dell'appalto.

Art. 3 (Specificazioni in ordine alla durata dell'appalto ed alle possibili opzioni)

3.1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata dal **1° aprile 2015 al 31 marzo 2018** e comunque di trentasei (36) mesi dalla sua stipulazione.

3.2. L'Azienda ASP e l'Azienda ASC si riservano la facoltà di determinare la proroga del contratto relativo al presente appalto per un periodo massimo di sei (6) mesi dalla sua scadenza.

3.3. L'Azienda ASP e l'Azienda ASC, sulla base di adeguata verifica preliminare alla scadenza del contratto derivante dalla presente procedura di affidamento, si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di appalto con il soggetto aggiudicatario:

- a) ai medesimi patti e condizioni stabiliti nel contratto originario derivante dalla presente procedura di affidamento, comprensivi delle prestazioni specificate nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale;
- b) per la medesima durata temporale (36 mesi / tre anni) del contratto originario derivante dalla presente procedura di affidamento.

3.4. Nell'ambito del contratto oggetto del rinnovo non possono essere introdotte nuove condizioni rispetto al contratto originario derivante dalla presente procedura di affidamento né relative all'esecuzione delle prestazioni, sia sotto il profilo quantitativo che prestazionale, né relative ai prezzi.

3.5. Il rinnovo del contratto effettuato in base a quanto previsto dal precedente comma 3.3. può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e

l'economicità della scelta, ma costituisce facoltà per l'Azienda ASP e per l'Azienda ASC, non impegnandole in alcun modo in tal senso.

Art. 4
(Specificazioni in ordine ai profili economici dell'appalto)

4.1. Valore assunto a base d'asta.

4.1.1. Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto e rapportato alla durata per lo stesso individuata dall'art. 3, è determinato come importo base posto a base d'asta in **€ 5.447.322,22** al netto dell'IVA per la sola quota relativa al margine di agenzia [con costi della sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto determinati in € 0,00 (zero)] così come riportato nella seguente tabella (vedi colonna D).

Lotto unico:

	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E
	Valore unitario di riferimento per l'appalto (costo del lavoro unitario su base oraria più margine d'agenzia)	Margine d'agenzia ----- Base d'asta (valore unitario IVA esclusa)	Valore costo del lavoro senza margine d'agenzia (invariabile)	Valore complessivo dell'appalto rapportato al valore unitario di riferimento (colonna A)	Valore complessivo stimato dell'appalto comprensivo dell'opzione di rinnovo, ex artt. 28 e 29 d.lgs. 163/06
Livello B1 (operatore socio sanitario)	€ 16,78	€ 0,55	€ 16,23	€ 3.699.721,52 pari a: € 16,78 x numero ore stimate anno (h 220.484:3) x numero anni di contratto (3)	€ 7.399.443,04
Livello C1 (animatore sociale)	€ 18,82	€ 0,55	€ 18,27	€ 260.092,40 pari a: € 18,82 x numero ore stimate anno (h 13.820:3) x numero anni di contratto (3)	€ 520.184,80
Livello D1 (infermiere professionale)	€ 20,43	€ 0,55	€ 19,88	€ 1.297.305,00 pari a: € 20,43 x numero ore stimate anno (h 63.500:3) x numero anni di contratto (3)	€ 2.594.610,00
Livello D1 (fisioterapista)	€ 20,43	€ 0,55	€ 19,88	€ 190.203,30 pari a: € 20,43 x numero ore stimate anno (h 9.310:3) x numero anni di contratto (3)	€ 380.406,60
Totale	/	/	/	Totale € 5.447.322,22	Totale €10.894.644,44

Fabbisogno stimato riferito agli Enti in unione d'acquisto rispetto al valore delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, per ogni profilo professionale, espresso in misura percentuale:

Livello B1 CCNL Enti Locali (Operatore Socio Sanitario)

ASP "Città di Bologna": 77,10%

ASC "Insieme": 22,90%

Livello C1 CCNL Enti Locali (Animatore Sociale)

ASP "Città di Bologna": 2,32%

ASC "Insieme": 97,68%

Livello D1 CCNL Enti Locali (Infermiere Professionale)

ASP "Città di Bologna": 78,74%

ASC "Insieme": 21,26%

Livello D1 CCNL Enti Locali (Fisioterapista)

ASP "Città di Bologna": 75,19%

ASC "Insieme": 24,81%

Ferma l'entità del fabbisogno stimato per ogni profilo professionale (100%), si precisa che in corso di esecuzione del contratto, gli indici percentuali sopra indicati potranno subire, nei rapporti interni, una variazione, in più e in meno, contenuta nel limite del 15%

4.1.2. In relazione alla definizione dei quadri economici intermedi rispetto al dato di valore di cui al precedente comma 4.1.1. sono assunti a riferimento come valori unitari i seguenti elementi.

Il corrispettivo del servizio messo a gara si compone di due elementi:

Costo del lavoro orario per un valore di € ----

Margine d'agenzia per **un valore massimo** di € **0,55** IVA esclusa.

Il costo del lavoro orario di un **B1** da CCNL è pari a **€ 16,23** così composto:

vedi tabella specificativa in calce al capitolato speciale, allegato al presente disciplinare

Il costo del lavoro orario di un **C1** da CCNL è pari a **€ 18,27** così composto:

vedi tabella specificativa in calce al capitolato speciale, allegato al presente disciplinare

Il costo del lavoro orario di un **D1** da CCNL è pari a **€ 19,88** così composto:

vedi tabella specificativa in calce al capitolato speciale, allegato al presente disciplinare

Nella tariffa oraria ordinaria (IVA esclusa), che sarà composta dal costo del lavoro orario e dal margine di agenzia dovrà essere compreso: Ricerca e selezione del personale, mensilità aggiuntive da CCNL; Ratei ferie ed ex festività godute e non godute, Contribuzione INPS e INAIL, Rischio malattia e infortunio.

Qualora il personale somministrato lavori su turni verrà riconosciuta la maggiorazione di legge.

Il margine di agenzia rimane comunque fisso.

4.1.4. Il valore complessivo risultante dall'offerta dell'appaltatore costituisce il prezzo del contratto ed i valori unitari nella stessa espressi costituiscono i riferimenti per il calcolo periodicizzato delle prestazioni.

4.2. Valore stimato complessivo dell'appalto.

4.2.1. Ai soli fini dell'evidenziazione del valore dell'appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dagli articoli 28 e 29 del d.lgs. n. 163/2006, il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso stabilita dall'art. 3, nonché al possibile esercizio dell'opzione di rinnovo stabilita dal medesimo art. 3, è determinato come importo complessivo stimato in € **10.894.644,44** al netto dell'IVA per la sola quota relativa al margine di agenzia.

In ogni caso il valore da considerarsi ai fini della formulazione delle offerte è unicamente il valore a base d'asta indicato nel precedente punto 4.1.1.

**Art. 5
(Luogo di esecuzione – specificazione)**

5.1. Luoghi di esecuzione dell'appalto.

5.1.1. L'appaltatore esegue i servizi previsti in relazione al presente appalto presso le strutture gestite dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP "Città di Bologna" e presso le strutture gestite dall'Azienda Speciale Consortile "Insieme" del Distretto di Casalecchio di Reno (BO), nell'ambito rispettivamente del territorio del Comune di Bologna (ASP Città di Bologna) e nel territorio dei Comuni di Casalecchio di Reno (BO), Crespellano (BO), Zola Predosa (BO) e Sasso Marconi (BO) (ASC Insieme) come meglio specificati nel capitolato descrittivo e prestazionale, allegato al presente disciplinare di gara.

**Art. 6
(Specificazioni inerenti i soggetti ai quali può essere affidato l'appalto)**

6.1. Sono ammessi a partecipare alla gara:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del d.lgs. n. 163/2006;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e di cui alle successive lettere h) e i), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del d.lgs. n. 163/2006;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del d.lgs. n. 163/2006;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con riferimento alle specificazioni dei contratti evidenziate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) nella propria determinazione n. 3 del 23 aprile 2013;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del d.lgs. n. 163/2006;
- h) gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22 del d.lgs. n. 163/2006, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- i) i soggetti che possono essere qualificati come operatori economici prestatori di servizi, anche se con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale.

**Art. 7
(Specificazioni inerenti i requisiti di partecipazione alla gara)**

7.1. Requisiti di idoneità professionale.

7.1.1. I soggetti che intendono partecipare alla selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare:

- a) la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) il possesso dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo in base all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 276/2003;
- c) l'iscrizione nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 276/2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

7.1.2. Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

7.1.3. Per le società cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nel registro prefettizio, mentre per i Consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione allo schedario generale delle cooperative.

7.1.4. Per gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale è richiesta la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l'attività.

7.1.5. In relazione al servizio oggetto della gara regolata dal presente disciplinare qualora l'operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa o come consorzio di cooperative è assoggettato all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m. 23 giugno 2004.

7.1.6. Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l'iscrizione all'Albo di cui ai precedenti commi 7.1.1. e 7.1.5. o, se cittadini di altri Stati membri UE, l'iscrizione in albi o elenchi analoghi o, comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo suindicato.

7.1.7. Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel sistema AVCPass i dati specifici richiesti dal medesimo sistema per permettere all'AVCP l'acquisizione dei documenti di comprova presso gli enti certificanti.

7.1.8. In caso di mancanza di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti rilevata a seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante, **l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara, in base a quanto previsto dall'art. 39 del d.lgs. n. 163/2006.**

7.1.9. In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di idoneità professionale si applica quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006, come specificato nel successivo articolo 7.8. del presente disciplinare.

7.2. Requisiti di ordine generale.

7.2.1. I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto per i servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'Azienda ASP Città di Bologna e per l'Azienda ASC Insieme devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, come precisate dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e nel successivo punto 7.2.2.

7.2.2. In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare:

- a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli articoli da 4 a 14

del d.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società;

c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Azienda ASP Città di Bologna o dall'Azienda ASC Insieme, secondo motivata valutazione della stessa; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Azienda che svolge il ruolo di stazione appaltante;

g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, non risulti l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Azienda, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;

n) di cui alla precedente lettera b) che non sussista la situazione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

o) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

7.2.3. In relazione alla dichiarazione di cui al precedente punto 7.2.2. lettera o) i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nell'istanza, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono all'Azienda di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 38, con conseguente esclusione dalla gara.

L'Azienda (ASP Città di Bologna - soggetto appaltante), nelle ipotesi previste dai precedenti punti a) b) e c) esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

7.2.4. In relazione alle dichiarazioni di cui al precedente punto 7.2.2. lettere b), c) e n) la dimostrazione del possesso dei requisiti morali di partecipazione deve riguardare tutte le persone fisiche che, in quanto titolari di poteri di rappresentanza della persona giuridica, siano in grado di trasmettere con il proprio personale comportamento la riprovazione dell'ordinamento al soggetto rappresentato.

Tali dichiarazioni devono pertanto essere rese anche per gli institori, ossia coloro che sono preposti (art. 2203 Cod. civ.) dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, in posizione differente dal mero procuratore (art. 2209 Cod. civ.) cui l'imprenditore conferisce il potere di compiere, per lui, gli atti inerenti all'esercizio di un'impresa pur non essendo preposta ad esso.

7.2.5. In relazione alle dichiarazioni:

a) di cui al precedente punto 7.2.2. lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. (decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione) ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti

non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure il concorrente non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta, per consentire all'Azienda la compiuta valutazione della sua situazione;
b) di cui al precedente punto 7.2.2. lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
c) di cui al precedente punto 7.2.2. lettera i), il concorrente deve rendere mediante il sistema AVCPass tutti i dati utili per l'acquisizione d'ufficio, da parte dell'Azienda (ASP Città di Bologna - soggetto appaltante) del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

7.2.6. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

7.2.7. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di mantenere la regolarità contributiva.

7.2.8. Qualora l'operatore economico che intenda partecipare alla gara sia assoggettato alla procedura del c.d. "concordato con continuità Aziendale" prevista dall'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 (c.d. "legge fallimentare"), deve produrre una specifica dichiarazione sostitutiva che evidenzi il suo stato e la correlata documentazione amministrativa, secondo quanto specificato nel successivo art. 13 del presente disciplinare.

7.2.9. Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel sistema AVCPass i dati specifici richiesti dal medesimo sistema per permettere all'AVCP l'acquisizione dei documenti di comprova presso gli enti certificanti.

7.2.10. In sede di verifica delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di esclusione l'Azienda acquisirà mediante il sistema AVCPass, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

7.2.10. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, tali soggetti concorrenti sono tenuti a fornire i necessari documenti probatori, mediante inserimento nel sistema AVCPass.

7.2.11. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

7.2.12. I soggetti che intendono partecipare alla gara utilizzano ai sensi dell'art. 74, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006 i modelli messi a disposizione dall'Azienda (Allegato 1 - modello domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; Allegato 2 - modello dichiarazione unica ex art. 38 lett. b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/06) o, quando impossibilitati, predispongono la dichiarazione seguendo le indicazioni del presente disciplinare: in ogni caso devono rendere tutte le dichiarazioni richieste, in quanto necessarie ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e della relativa capacità a contrattare, come previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

7.2.13. Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale, qualora non siano assoggettati ad una o più delle normative che individuano i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 sono comunque tenuti a precisare tale situazione con la formula "di non essere assoggettato alla normativa in materia di".

7.2.14. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara, l'Azienda (ASP Città di Bologna - soggetto appaltante) ne dà segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

7.2.15. Per la resa delle dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 potrà essere utilizzato il modello contenuto nell'Allegato 2 - modello dichiarazione unica ex art. 38 lett. b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/06, rilasciata dal rappresentante legale o da un procuratore appositamente delegato che dichiara per sé e per ciascuno dei soggetti in essa indicati (compresi eventuali soggetti cessati).

In relazione all'art. 38 lett. c), in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.

Qualora:

a) il soggetto sottoscrittore dell'istanza di partecipazione non renda le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti nelle stesse norme indicati;

b) uno o più dei soggetti tenuti non rendano le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 per essi indicate,

si applica quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006, come specificato nel successivo articolo 7.8. del presente disciplinare.

7.2.16. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di impresa, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di ordine generale e dei successivi requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere presentate distintamente dalla mandataria e da ciascuna delle mandanti. La mandataria e le mandanti partecipanti al raggruppamento possono utilizzare il modello contenuto nell'Allegato 1 (domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva) ed il modello contenuto nell'Allegato 2 (dichiarazione unica ex art. 38 lett. b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/06).

7.2.16. In caso di partecipazione alla gara di un consorzio, ciascuna delle consorziate dallo stesso indicate come esecutrici deve presentare la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine generale. Ciascuna consorziata può utilizzare il modello contenuto nell'Allegato 1 (domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva) ed il modello contenuto nell'Allegato 2 (dichiarazione unica ex art. 38 lett. b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/06).

7.2.17. Per requisiti di ordine generale, ai fini delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dei precedenti commi 7.2.15 e 7.2.16 si intendono i requisiti previsti dai precedenti commi del presente punto 7.2. e dal successivo punto 7.3., data la natura di questi ultimi come condizioni ostative a contrattare con le amministrazioni pubbliche.

7.2.18. In caso di mancanza di uno dei requisiti di ordine generale richiesti rilevata a seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante, **l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara, in base a quanto previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.**

7.2.19. In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di ordine generale si applica quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006, come specificato nel successivo articolo 7.8. del presente disciplinare.

7.3. Dichiarazioni relative all'assenza di ulteriori cause ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni previste dalla legge.

7.3.1. I soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, di situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste da altre norme di legge vigenti.

7.3.2. In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare:

a) che non abbiano posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;

b) che non siano stati sottoposti, in base all'art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;

c) che non siano stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;

d) che non siano stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica Azienda;

e) che non abbiano violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con l'Azienda, quando destinatari dell'attività della pubblica Azienda svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.

7.3.3. In caso di presenza di una delle cause ostative rilevata a seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante, **l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara, in base a quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra specificate in relazione alle singole cause ostative a contrattare con le amministrazioni aggiudicatrici.**

7.3.4. In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di cui al presente punto 7.3. si applica quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006, come specificato nel successivo articolo 7.8. del presente disciplinare.

7.4. Requisiti di capacità economico-finanziaria.

[rif.to art. 41, D.Lgs. n. 163/2006]

7.4.1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente gara di appalto sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:

a) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico. Tutta la documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di credito deve essere rilasciata dagli stessi alla ditta richiedente e partecipante alla selezione su carta intestata, sottoscritta da soggetti abilitati e chiusa in un plico sigillato e datato con data antecedente o contestuale a quella di scadenza per la presentazione delle offerte;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 445/2000, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) pari o superiori rispettivamente ai seguenti valori:

c.1.) fatturato globale d'impresa pari o superiore nel **triennio 2011-2012-2013** al valore del 100% dell'appalto, individuato con riferimento a quanto specificato nell'art. 4 del presente disciplinare in Euro **5.447.322,00**, secondo gli elementi di seguito indicati, ossia ad un rapporto almeno di **1:1** rispetto al valore complessivo presunto dell'appalto su base triennale;

c.2.) fatturato dell'impresa relativo ai servizi analoghi svolti nel settore oggetto della gara, intendendosi per settore l'area dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del d.lgs. 276/2003, pari o superiore nel **triennio 2011-2012-2013** al valore di Euro **4.357.857,00**, ossia ad un rapporto almeno di **0,80:1** rispetto al valore complessivo presunto dell'appalto su base triennale.

7.4.2. Il valore del fatturato globale d'impresa e il valore del fatturato specifico per servizi svolti sopra richiesti al punto 7.4.1. lett. c) sono indicati secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell'Azienda.

In particolare:

a) il rapporto tra il valore dell'appalto e il fatturato globale d'impresa è così definito in funzione del riconoscimento dell'affidabilità complessiva degli operatori economici in una prospettiva di lunga durata, quale si presenta la proiezione temporale dell'appalto;

b) il rapporto tra il valore dell'appalto e il fatturato dell'impresa relativo ai servizi analoghi svolti nel settore oggetto della gara è così definito al fine di garantire un complesso di esperienze significative per offrire garanzie minime in rapporto alla gestione delle attività principali e di quelle secondarie.

7.4.3. In relazione al requisito di cui al precedente punto 7.4.1. lett. c.2.), per servizi analoghi si intendono servizi con le stesse caratteristiche prestazionali delle attività oggetto del presente appalto, quindi servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del d.lgs. 276/2003.

7.4.4. In relazione ai requisiti di cui al precedente punto 7.4.1. lett. c), il requisito minimo può essere maturato anche entro un periodo inferiore al triennio.

7.4.5. Le dichiarazioni degli istituti bancari relative al requisito di cui alla lettera a) del punto 7.4.1. devono essere prodotte dagli operatori economici in sede di partecipazione alla gara.

7.4.6. Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Azienda, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa. I documenti alternativi dovranno essere prodotti dagli operatori economici in sede di partecipazione alla gara con le modalità previste al precedente punto 7.4.1. lett. a).

7.4.7. Il triennio prescelto come riferimento per i requisiti di capacità economico-finanziaria è quello relativo agli anni **2011, 2012, 2013**, in ragione della possibilità per i concorrenti, di disporre di bilanci già approvati e depositati.

7.4.8. In relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.4.1. sub. c) (elementi di fatturato), l'Azienda procederà all'acquisizione dei documenti probatori mediante il sistema AVCPass, con specifico riferimento:

- al fatturato globale desumibile dai bilanci depositati presso la Camera di Commercio IAA competente e pubblicati sul sistema Infocamere o dal volume di affari registrato dall'Agenzia delle Entrate.

7.4.9. Qualora il bilancio sia stato depositato, ma non ancora pubblicato, l'operatore economico deve inserirlo sul sistema AVCPass, in modo tale da consentire all'Azienda la verifica del possesso dei requisiti.

7.4.10. In relazione al fatturato specifico di cui al precedente articolo 7.4.1. sub c), l'operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti:

- a) le fatture relative ai servizi prestati con i quali è stato maturato il fatturato specifico (inserite come documenti firmati digitalmente);
- b) in caso di servizi prestati per amministrazioni aggiudicatrici, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- c) in caso di servizi prestati per committenti privati, gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.

7.4.11. Il mancato possesso dei requisiti di capacità economica sopra indicati o il possesso degli stessi entro limiti inferiori a quelli previsti rilevato a seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante, comporta **l'esclusione dalla gara** in rapporto alla mancata soddisfazione dell'obbligo previsto dall'art. 41, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006

7.4.12. In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria si applica quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006, come specificato nel successivo articolo 7.8. del presente disciplinare.

7.5. Requisiti di capacità tecnico-professionale.

[rif.to art. 42, D.Lgs. n. 163/2006]

7.5.1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità tecnico-professionale mediante i seguenti elementi:

a) realizzazione di almeno un (1) servizio analogo nell'ambito dello stesso settore nell'ultimo triennio **2012, 2013, 2014**, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, secondo le specificazioni seguenti:

a.1.) se si tratta di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, le dichiarazioni degli operatori economici concorrenti devono indicare i dati essenziali specificati nei certificati di conformità di esecuzione o di buon esito delle attività prodotti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi inseriti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 o i certificati di conformità di esecuzione o i documenti alternativi inseriti nella stessa Banca Dati dall'operatore economico in via transitoria mediante il sistema AVCPass (in base all'art. 9, comma 2 della deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);

a.2.) i dati essenziali di cui al precedente punto a.1.) devono essere resi secondo lo schema e le avvertenze di seguito riportati:

Servizio	Committente Pubblico	Importo Del contratto e delle sue proroghe/rinnovi	Durata Da.... A....	CIG

Nota bene: Qualora nel primo anno del triennio richiesto il concorrente abbia in essere un contratto di appalto pluriennale con scadenza nello stesso periodo (ultimo anno dell'appalto pluriennale), la frazione di appalto può essere calcolata nel cumulo relativo ai servizi richiesti. In tal caso dovrà essere fornita precisazione del valore assunto a riferimento e dell'utilizzo della frazione di appalto.

a.3.) se si tratta di servizi prestati a favore di privati, devono essere dichiarati i dati essenziali specificati nei documenti inseriti nella stessa Banca Dati dall'operatore economico in via transitoria mediante il sistema AVCPass (in base all'art. 9, comma 2 della deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012); l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata dai committenti privati o, in mancanza, dallo stesso concorrente, secondo lo schema e le avvertenze di seguito riportati:

Servizio	Committente Privato	Importo Del contratto e delle sue proroghe/rinnovi	Durata Da.... A....

Nota bene: Qualora nel primo anno del triennio richiesto il concorrente abbia in essere un contratto di appalto pluriennale con scadenza nello stesso periodo (ultimo anno dell'appalto pluriennale), la frazione di appalto può essere calcolata nel cumulo relativo ai servizi richiesti. In tal caso dovrà essere fornita precisazione del valore assunto a riferimento e dell'utilizzo della frazione di appalto.

7.5.2. In relazione al requisito di cui al precedente punto 7.5.1. lett. a), per servizi analoghi si intendono servizi con le stesse caratteristiche prestazionali delle attività oggetto dell'appalto, quindi servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e con lo stesso dimensionamento di valore su base triennale (pari o superiore a € **5.447.322,00** ossia ad un rapporto almeno di **1:1** rispetto al valore complessivo presunto dell'appalto su base triennale). Il dimensionamento di valore del servizio prestato può essere conseguito anche mediante sommatoria di più servizi, di dimensionamento di valore inferiore, svolti nell'arco del triennio.

7.5.3. In relazione al requisito di cui al precedente punto 7.5.1. lett. a), l'operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti:

a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o altre amministrazioni aggiudicatrici:
a.1.) i certificati di conformità di esecuzione e le attestazioni di regolare esecuzione rilasciati rispettivamente ai sensi dell'art. 322 e dell'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010 o attestazioni analoghe rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici presso i quali i servizi sono stati prestati;

oppure, in alternativa, qualora tali certificazioni e attestazioni non siano state rilasciate oppure siano state rilasciate ma non risultino conferibili in quanto certificati non utilizzabili nei confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti gestori di pubblici servizi,

a.2.)

a.2.1.) le fatture relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente);

a.2.2.) ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

b) per i servizi prestati a favore di committenti privati

b.1.) le fatture relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente);

b.2.) gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.

7.5.4. Il mancato possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale sopra indicati o il possesso degli stessi entro limiti inferiori a quelli previsti rilevato a seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante, comporta **l'esclusione dalla gara** in rapporto alla mancata soddisfazione dell'obbligo previsto dall'art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006

7.5.5. In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità tecnico-professionale si applica quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006, come specificato nel successivo articolo 7.8. del presente disciplinare.

7.8. Sanzioni in caso di mancata o incompleta resa di dichiarazioni sostitutive o di altre irregolarità essenziali delle stesse dichiarazioni.

7.8.1. In base a quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli da **7.1.** a **7.5.** del presente disciplinare di gara obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria pari ad Euro **5.447,00** (corrispondente all'uno per mille del valore della gara) in caso di dichiarazioni mancanti, incomplete o per ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive.

7.8.2. La sanzione di cui al comma 7.8.1. si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o per ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive;

7.8.3. Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.

7.8.4. L'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato la dichiarazione o l'ha resa in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

7.8.5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, sono individuate come dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà **indispensabili:**

a) relative ai requisiti di ordine generale, le dichiarazioni riportate negli articoli 7.2. e 7.3. del presente disciplinare di gara;

b) relative ai requisiti di idoneità professionale, le dichiarazioni riportate nell'articolo 7.1. del presente disciplinare di gara;

c) relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, le dichiarazioni riportate negli articoli 7.4. e 7.5. del presente disciplinare di gara.

7.9. Gestione della documentazione inerente i requisiti mediante il sistema AVCPass e ottenimento del PASSOE.

7.9.1. La verifica del possesso di molti requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata dall'Azienda, ai sensi dell'articolo 6-bis del d.lgs. n.

163/2006 e della deliberazione attuativa dell'AVCP (oggi ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

7.9.2. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

7.9.3. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 77, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti dell'operatore economico possieda un indirizzo PEC:

- a) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- b) eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

7.9.4. Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Azienda Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al precedente comma 7.9.3., lettere a) e b). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

7.9.5. L'operatore economico è tenuto a inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto della deliberazione AVCP n. 111/2012. L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l'Autorità da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caricata.

7.9.6. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un **"PASSOE" che, debitamente sottoscritto, deve essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa, a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara.** Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

7.9.7. La mancata sottoscrizione del PASSOE non comporta esclusione o sanzione alcuna per l'operatore economico concorrente, il quale sarà chiamato a regolarizzare il documento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006.

7.9.8. Qualora un operatore economico partecipi alla gara e non si iscriva al sistema AVCPass e conseguentemente non alleggi il PASSOE alla documentazione amministrativa a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara stessa, l'organismo operante per la stazione appaltante procederà:

- a) a registrare l'operatore economico nel sistema AVCPass come concorrente privo di PASSOE;
- b) ad assegnare all'operatore economico un termine di dieci giorni, entro il quale lo stesso dovrà procedere all'iscrizione al sistema AVCPass e alla generazione del PASSOE relativo alla gara, ai fini di verifica del possesso dei requisiti.

7.9.9. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, il PASSOE è considerato elemento essenziale che deve essere prodotto dal concorrente che intenda partecipare alla gara; pertanto, in caso di partecipazione da parte di un concorrente senza presentazione del PASSOE si applica la sanzione prevista dal precedente punto 7.8.1. relativa alla mancata presentazione.

7.9.10. Qualora il soggetto verificatore dei requisiti rilevi che l'operatore economico di cui al precedente punto 7.9.8. **non si sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia generato il PASSOE relativo alla gara entro il termine prefissato, procederà all'esclusione dello stesso operatore dalla procedura di gara, secondo quanto previsto dal precedente punto 7.8.4, in quanto la mancata iscrizione dello stesso al sistema AVCPass non consente alla stessa stazione appaltante di procedere all'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo quanto obbligatoriamente previsto dall'art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006.**

7.9.11 Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

Art. 8 (Avvalimento dei requisiti di impresa ausiliaria)

8.1. Definizione di avvalimento.

8.1.1. I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

8.2. Dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di impresa ausiliaria.

8.2.1. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra impresa allega, **a pena di esclusione** in ragione di quanto previsto dall'art. 49, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione di rinvio alla dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 resa in sede di istanza di partecipazione alla gara;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Azienda a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del Codice medesimo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

8.2.2. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) del precedente punto 8.2.1. l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5 del d.lgs. n. 163/2006.

8.2.3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni e i documenti relativi all'avvalimento individuati nel precedente punto 8.2.1. sono considerati dichiarazioni indispensabili ed elementi essenziali che devono essere prodotti dal concorrente che intenda partecipare alla gara; pertanto, in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione

delle dichiarazioni e dei documenti di cui al punto 8.2.1. si applicano le sanzioni previste dal precedente punto 7.8.1. per le relative fattispecie.

8.2.4. L'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato le dichiarazioni e/o i documenti di cui al precedente punto 8.2.1. o li ha resi in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

8.3. Ulteriori precisazioni in ordine all'avvalimento dei requisiti.

8.3.1. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del d.lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, l'Azienda esclude il concorrente e escute la garanzia. L'Azienda trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

8.3.2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.

8.3.3. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

8.3.4. Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

8.3.5. In relazione alla gara regolata da questo disciplinare non è consentito, **a pena di esclusione** in base a quanto stabilito dall'art. 49, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8.3.6. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

8.4. Particolari situazioni relative all'avvalimento dei requisiti di partecipazione.

8.4.1. In aderenza a quanto indicato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 2 del 1° agosto 2012:

a) l'avvalimento non può essere utilizzato in relazione ai requisiti di idoneità professionale richiesti in base all'art. 39 del d.lgs. n. 163/2006, quindi in base al punto 7.1. del presente disciplinare di gara;

b) in sede di qualificazione alla gara l'operatore economico può utilizzare liberamente l'avvalimento, ma qualora lo stesso si concretizzi in subappalto ai sensi del comma 10 dell'art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, non potrà superare il limite del 30% previsto dalla normativa dello stesso Codice dei contratti pubblici;

c) nei raggruppamenti temporanei di imprese è possibile l'utilizzo dell'avvalimento esterno (da parte di un'impresa ausiliaria esterna al R.T.I. ed in favore di un suo membro) o interno (nel caso in cui l'ausiliaria sia anche mandante o mandataria del raggruppamento dell'impresa avvalsa).

Nota bene: per la formulazione dell'istanza e la resa delle dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e di partecipazione inerenti l'avvalimento, le imprese ausiliarie possono utilizzare il modello contenuto nell'Allegato 4 - avvalimento (modello dichiarazione impresa ausiliaria ex art. 49 d.lgs. 163/06).

Art. 9

(Specificazioni inerenti la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati e di consorzi).

9.1. Disposizioni generali.

9.1.1. I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

9.1.2. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1 lettera b (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato in base a quanto stabilito dall'art. 37, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006.

9.1.3. In base a quanto previsto dall'art. 37, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006, è vietata l'associazione in partecipazione, nonché, salvo quanto disposto dai successivi punti 9.1.4. e 9.1.5., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

9.1.4. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente punto 9.1.3. comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto, in base a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006.

9.1.5. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Azienda può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti pubblici purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

9.1.6. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.

9.2. Raggruppamenti temporanei di imprese.

9.2.1. Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del d.lgs. n. 163/2006.

9.2.2. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. La classificazione delle prestazioni come principali o secondarie/complementari è specificata nell'art. 1 del presente disciplinare.

9.2.3. L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

9.2.4. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono specificare in sede di offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto.

9.2.5. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

9.2.6. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

9.2.7. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

9.2.8. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

9.2.9. In relazione alla realizzazione dell'appalto, l'Azienda garantisce ai soggetti concorrenti in raggruppamento la possibilità di avvalersi di forme di stabilizzazione dell'associazione temporanea, anche successive all'eventuale affidamento, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

9.3. Disposizioni comuni per i consorzi.

9.3.1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla gara dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 (consorzi tra cooperative e consorzi stabili), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

9.3.2. I Consorzi di cooperative e stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; **in caso di violazione sono esclusi dalla gara** sia il consorzio che il consorziato, in base a quanto previsto dall'art. 37, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006.

9.3.3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, la dichiarazione di individuazione delle consorziate esecutrici di cui al precedente punto 9.3.2. è considerata come dichiarazione **indispensabile, pertanto:**

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione della dichiarazione di cui al punto 9.3.2. si applicano le sanzioni previste dal precedente punto 7.8.1. per le relative fattispecie;

b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato la dichiarazione di cui al punto 9.3.2. o l'ha resa in modo incompleto o con irregolarità essenziali

un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

9.4. Consorzi ordinari.

9.4.1. Per la partecipazione degli operatori economici in consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

9.4.2. Ai fini della partecipazione dei consorzi ordinari valgono, per quanto non espressamente derogate da altre disposizioni del presente disciplinare di gara, le previsioni specificate nel punto 9.2.

9.4.3. Nell'offerta devono essere specificate le parti dell'appalto di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati individuati come esecutori.

9.4.4. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

9.5. Consorzi stabili.

9.5.1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti previsti dall'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

9.5.2. È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. Per l'inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

9.5.3. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

9.5.4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del Codice civile, nonché l'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici.

9.5.5. I consorzi stabili di imprese hanno la facoltà di far eseguire le prestazioni alle imprese consorziate senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

9.5.6. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando e dal presente disciplinare di gara è valutata nei termini di seguito specificati:

a) in base all'art. 35 del d.lgs. n. 163/2006 i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla gara dei consorzi stabili devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) in base all'art. 277 del D.P.R. n. 207/2010:

b.1.) la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara e dal presente disciplinare è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati;

b.2.) per la partecipazione del consorzio alla gara, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

9.5.7. Per i primi cinque anni dalla costituzione per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi posseduti dalle singole imprese vengono sommati.

9.5.8. In caso di scioglimento dei consorzi stabili, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati in favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei servizi affidati nel quinquennio antecedente.

9.5.9. Nelle precedenti disposizioni del disciplinare di gara è effettuato richiamo esplicito alle previsioni del d.lgs. n. 163/2006 e del correlato D.P.R. n. 207/2010 che l'Azienda ha deciso di applicare allo svolgimento della procedura stessa in relazione alla partecipazione dei consorzi. Tali disposizioni costituiscono quindi il riferimento per i consorzi, compresi i consorzi di cooperative sociali, che vogliono prendere parte alla gara, in ordine, in particolare, al possesso dei requisiti di capacità.

9.6. Forme aggregative ulteriori – Reti di imprese.

9.6.1. Disposizioni comuni relative alla partecipazione di Reti di imprese.

9.6.1.1. Possono prendere parte alla gara anche le reti di impresa, organizzate in base a quanto previsto dall'art. 3, commi 4-ter e seguenti, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come individuate dall'art. 34, comma 1, lettera e-bis del d.lgs. n. 163/2006.

9.6.1.2. Le disposizioni dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis dello stesso Codice dei contratti pubblici.

9.6.1.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo specificato anche come aggregazione di imprese di rete).

9.6.2. Disposizioni specifiche per le Reti di imprese dotate di organo comune e di soggettività giuridica.

9.6.2.1. In caso di Reti di imprese dotate di organo comune e di soggettività giuridica atteso il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete, nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara, l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete ed in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

9.6.2.2. Il contratto di rete deve contemplare il conferimento di un mandato, che presenti tutti i requisiti stabiliti dall'art. 37, a partecipare alle procedure di gara ed a stipulare i relativi contratti. Qualora le suesposte condizioni siano rispettate, l'organo comune stipulerà il contratto in nome e per conto dell'aggregazione di imprese retiste.

9.6.2.3. L'istanza di partecipazione e l'offerta presentate dall'organo comune valgono ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione in sede di offerta. Analogamente a quanto previsto dall'art. 37, comma 7, ultimo periodo del Codice, con riferimento ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b), l'organo comune può indicare, in sede di offerta, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

9.6.2.4. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici della rete di imprese.

9.6.3. Disposizioni specifiche per le Reti di imprese dotate di organo comune con potere di rappresentanza, ma prive di soggettività giuridica.

9.6.3.1. Qualora intendano partecipare alla gara Reti di imprese dotate di organo comune con poteri di rappresentanza, ma prive di soggettività giuridica, atteso il rapporto di mandato a monte con l'organo di rappresentanza comune, al quale è conferito espressamente il potere di presentare domande di partecipazione od offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara in qualità di mandataria, laddove in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, la volontà di tutte o parte delle imprese della rete di avvalersi di una simile possibilità, per la gara, deve essere confermata all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e dell'offerta.

9.6.3.2. Il contratto di rete deve essere stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, al fine di fornire idonee garanzie alla stazione appaltante circa l'identità delle imprese della rete.

9.6.3.3. Per la qualificazione valgono le disposizioni previste per le reti di impresa con soggettività giuridica specificate ai precedenti punti 9.6.2.3. e 9.6.2.4., con riferimento agli adempimenti in essi indicati.

9.6.4. Disposizioni specifiche per le Reti di imprese dotate di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune.

9.6.4.1. Qualora la Rete di imprese che intenda partecipare abbia un contratto di rete che escluda il potere di rappresentanza, per cui l'organo comune agisce in nome proprio, l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole, salvo quanto si osserverà circa la forma del mandato.

9.6.4.2. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione dell'offerta o della domanda di partecipazione di tutte le imprese retiste dell'aggregazione interessata all'appalto; sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito.

9.6.4.3. Al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete, il mandato può avere, alternativamente, la forma di:

- a) scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete o dai loro legali rappresentanti, nel caso di contratto di rete redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; in detta evenienza, si reputa che la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- b) scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto per atto firmato digitalmente.

9.6.4.4. In relazione alla qualificazione, poiché l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un vero e proprio raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la disciplina prevista dall'articolo 37 del d.lgs. n. 163/2006, come specificata dalle disposizioni del presente disciplinare di gara.

9.7. Requisiti di capacità e di idoneità professionale dei soggetti partecipanti in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o aggregazione di imprese di rete.

9.7.1. I requisiti di idoneità professionale e di ordine generale di cui ai precedenti punti **7.1.** e **7.2.** e **7.3.** devono essere posseduti da ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete.

9.7.2. I requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato globale e specifico previsti dal precedente punto **7.4.** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel loro complesso.

9.7.3. I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato globale e specifico previsti dal precedente punto **7.4.** nella seguente misura minima:

- a) operatore economico mandatario, in misura **maggioritaria**;
- b) operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il **10%** da parte di ciascun operatore raggruppato.

Attenzione ! L'operatore economico che nel raggruppamento temporaneo di imprese assume il ruolo di mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che posseda i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.

A titolo esemplificativo, nel caso di un raggruppamento composto da tre imprese, una richiesta di fatturato pari a 100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento se la mandataria possiede, ad esempio, un fatturato pari a 45 e le mandanti pari 30 e 25, ovvero se la mandataria e le mandanti possiedono una diversa distribuzione del fatturato purché il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante.

9.7.4. Il requisito di capacità economico-finanziaria relativo alle referenze bancarie di cui al precedente articolo **7.4.** deve essere soddisfatto mediante presentazione delle referenze stesse da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

9.7.5. Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente articolo **7.5.** **deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale** nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. **Il requisito, riferito al c.d. "servizio di punta" non è infatti frazionabile.**

9.7.7. Le **quote di partecipazione** nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppati in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, **a pena di esclusione, in ragione di quanto previsto dall'art. 275 del D.P.R. n. 207/2010.**

9.7.8. In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

9.7.9. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici quando riuniti in un raggruppamento temporaneo, sia costituito sia costituendo, o in un'aggregazione di imprese di rete, **a pena di esclusione**, in ragione di quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione del servizio o della fornitura.

9.7.10. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, la dichiarazione delle quote di partecipazione (in sede di istanza di partecipazione) e la dichiarazione di specificazione delle quote di esecuzione (in sede di offerta) da parte dei componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario è considerata come dichiarazione **indispensabile, pertanto:**

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di una o di tutte e due le dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dal precedente punto 7.8.1. per le relative fattispecie;

b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato la dichiarazione o l'ha resa in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

9.7.11. I servizi sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate e con il requisito dei servizi analoghi in capo alla mandataria ai sensi del precedente art. 7.5., come sopra specificato nel punto 9.7.5., in quanto non frazionabile.

Art. 10

(Procedura e criterio generale di aggiudicazione dell'appalto)

10.1. L'appalto è affidato dall'Azienda mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, secondo quanto stabilito dall'art. 82 del Codice dei contratti pubblici.

10.2. L'Azienda si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

10.3. L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.

Art. 11

(Criteri di valutazione delle offerte)

11.1. Metodo di valutazione delle offerte e ponderazione generale dei criteri.

11.1.1. La valutazione delle offerte presentate dai concorrenti è effettuata con il criterio del prezzo più basso, come indicato nel bando di gara.

11.1.2. Dato il costo del lavoro orario pari ad € 16,23 per il Livello B1 CCNL Enti Locali, ad € 18,27 per il Livello C1 CCNL Enti Locali, e ad € 19,88 per il Livello D1 CCNL Enti Locali, l'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso rispetto al massimo margine d'agenzia ammesso **(€ 0,55)** per ora lavoratore.

11.1.3. L'aggiudicazione è effettuata con ricorso al sistema del massimo ribasso da confrontarsi con il prezzo base indicato nel precedente punto 11.1.2., con dati specifici in termini complessivi e di percentuale espressi in offerta segreta.

11.1.4. La valutazione dell'offerta sarà effettuata sul margine d'agenzia indicato in valore assoluto dagli operatori economici concorrenti, IVA di legge esclusa (che si intende applicare sul costo orario, così come definito nelle tabelle specifiche poste in calce al capitolato speciale allegato al presente disciplinare).

11.1.5. **Non saranno prese in considerazione e quindi escluse le offerte che presentino un margine di agenzia superiore a € 0,55 per ora (IVA esclusa).**

11.1.6. La valutazione delle offerte è realizzata con l'applicazione della seguente formula:

$$X = \frac{M1 \times C}{Mo}$$

dove:

X = punteggio attribuibile al concorrente in esame.

M1 = margine d'agenzia offerto, IVA esclusa, più basso.

C = punteggio massimo attribuibile (**100 punti**).

Mo = margine d'agenzia offerto, IVA esclusa, dal concorrente in esame.

11.1.7. In base all'art. 82, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

11.1.8. Ai fini di quanto previsto dal precedente punto 11.1.7., l'Azienda, quale stazione appaltante, potrà procedere a verificare la coerenza dei prezzi offerti con le condizioni richieste dall'art. 82, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 con riferimento all'operatore economico primo classificato nella graduatoria di merito, richiedendo allo stesso, ai sensi dell'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006:

- a) una nota sintetica esplicativa del modello organizzativo adottato per la realizzazione dell'appalto;
- b) la specificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai propri dipendenti;
- c) la specificazione delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello applicata ai propri dipendenti.

11.1.9. Per la specificazione dei costi della sicurezza aziendali l'Azienda fa riferimento a quanto indicato in sede di offerta dall'operatore economico in base al successivo art. **14.4.1**.

11.1.10. L'Azienda può richiedere le specificazioni di cui al precedente punto 11.1.8. anche ad altri operatori economici concorrenti posti in graduatoria dopo il primo.

Art. 12

(Domanda di partecipazione alla gara e regole generali per la presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta).

12.1.1. Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano:

- a) se partecipano come impresa singola o in associazione temporanea di imprese (ATI), raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), come consorzio (stabile o ordinario) o come aggregazione di imprese di rete;
- b) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, l'indicazione del legale rappresentante;
- c) l'indicazione, per l'ambito di attività relativo all'appalto, dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o, se cittadini di Stati membri dell'UE non

residenti in Italia, l'indicazione dell'iscrizione a registri professionali equivalenti, secondo le specificazioni stabilite nell'art. 7.1.;

d) in caso di associazione temporanea o di raggruppamento temporaneo di imprese o di aggregazione di imprese di rete, la specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 9.7. e la percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione; non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto;

e) in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o aggregazioni di imprese di rete, le ulteriori specificazioni relative alla partecipazione alla gara richieste nell'art. 9 del presente disciplinare di gara;

f) in caso di consorzi di cooperative e stabili, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

g) il possesso dei requisiti di ordine generale, con attestazione dell'insussistenza delle cause di esclusione formulata secondo quanto previsto dall'art. 7.2.2.;

h) l'indicazione delle proprie posizioni previdenziali (INPS) e assicurative contro gli infortuni (INAIL), fatta salva la specificazione dei relativi dati mediante il sistema AVCPass;

i) l'indicazione dell'operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale - anche ai sensi dell'art. 2359 c.c. - con altre imprese partecipanti alla gara o la dichiarazione alternativa con specificazione dell'autonoma formulazione dell'offerta, come precisato nel punto 7.2.3.;

l) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti, con riferimento a quanto specificato nel punto 7.4.;

m) il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, con riferimento a quanto specificato nel punto 7.5.;

12.1.2. Tutti gli elementi informativi richiesti nel precedente comma 12.1.1. del presente articolo possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi dei modelli predisposti dall'Azienda, riportati in allegato al presente disciplinare, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

12.3. In ogni caso le istanze di partecipazione devono contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura a cui l'istanza si riferisce: la mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell'operatore economico nell'istanza di partecipazione, tale da non consentire l'identificazione del concorrente, **è causa di esclusione dalla gara**, in quanto non consente di accertare la provenienza dell'offerta. A tale specifica situazione non può essere applicato quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006 in quanto la mancata specificazione di tali elementi non consente di identificare il concorrente e, conseguentemente, impedisce di richiedere allo stesso la regolarizzazione delle dichiarazioni mancanti.

12.4. Dichiarazioni ulteriori connesse all'istanza di partecipazione e relative alla partecipazione all'appalto.

12.4.1. L'istanza di partecipazione alla gara deve contenere anche:

a) la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni contrattuali, come esplicitate dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché dallo schema di contratto;

b) la dichiarazione di conoscenza degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda, disponibile all'indirizzo internet della stazione appaltante e di ASC Insieme e la correlata dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suindicati codici di comportamento, pena la risoluzione del contratto;

c) la dichiarazione relativa alle parti dei servizi oggetto del presente appalto che l'operatore economico, se aggiudicatario, intende subappaltare ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dei termini quantitativi del subappalto, entro i limiti previsti dal d.P.R. n. 207/2010 (nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto).

12.4.2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni di cui alle **lettere a) e b) del** precedente punto 12.4.1. sono considerate come dichiarazione **indispensabili, pertanto:**

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di una o più delle dichiarazioni di cui al punto 12.4.1. si applicano le sanzioni previste dal precedente punto 7.8.1. per le relative fattispecie;

b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato la dichiarazione o l'ha resa in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione di una o più delle dichiarazioni previste dalle lettere a) e b) del precedente punto 12.4.1., il concorrente è escluso dalla gara.**

12.4.3. Qualora il concorrente non abbia presentato la dichiarazione relativa all'intenzione di avvalersi del subappalto, può rappresentare all'Azienda, quale stazione appaltante, tale intenzione nel corso della procedura di gara. In tal caso l'Azienda applicherà la sanzione di cui al precedente punto 7.8.1. ed assegnerà all'operatore economico un termine non superiore a dieci giorni per la resa della dichiarazione: qualora la stessa non sia resa entro tale termine, sarà definitivamente intesa come dichiarazione mancante e **l'operatore economico, se aggiudicatario, non potrà avvalersi del subappalto.**

12.5. In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni in essa riportate, la seguente documentazione:

a) copia sottoscritta del capitolato prestazionale e descrittivo, nonché dello schema di contratto;

b) nel caso di idoneità plurisoggettiva o consorzi, i documenti relativi alla relazione tra i soggetti raggruppati, aggregati o consorziati specificata nel successivo punto 12.8;

c) documentazione illustrativa della **cauzione provvisoria**, così come previsto dall'art. 16 del presente disciplinare di gara;

d) [eventuale] documentazione inerente la dichiarazione di avvalimento dei requisiti di altra impresa, come meglio specificata nell'art. 8 del presente disciplinare di gara;

e) la ricevuta in originale del versamento del contributo di partecipazione alla gara versato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità;

f) il PASSOE relativo alla gara, debitamente sottoscritto; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese il PASSOE deve essere presentato da tutti i concorrenti componenti il raggruppamento, in caso di consorzio dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici, in caso di aggregazione di imprese di rete da tutte le imprese aggregate.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, i documenti di cui alle **lettere a), b), c), d), e) f) del** precedente punto 12.5. sono considerati come documenti essenziali e **indispensabili, pertanto:**

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di uno o più dei documenti di cui al punto 12.5. si applicano le sanzioni previste dal precedente punto 7.8.1. per le relative fattispecie;

b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato il documento o lo ha reso in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzati gli elementi documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione di uno o più dei documenti previsti dalle lettere a), b), c), d), e) f) del precedente punto 12.5., il concorrente è escluso dalla gara.**

Attenzione ! Per i documenti relativi all'avvalimento e per il PASSOE valgono le specificazioni riportate rispettivamente ai punti 8.2.3. e 8.2.4. nonché ai punti 7.9.9. e 7.9.10.

12.6. Versamento del contributo art. 1, commi 65-67 legge n. 266/2005 (contribuzione per la partecipazione alla gara).

12.6.1. I concorrenti devono provvedere al versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, secondo quanto specificato dalla deliberazione 5 marzo 2014 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).

12.6.2. Il contributo previsto per la presente gara, in ottemperanza a quanto stabilito dalla suddetta deliberazione AVCP, è di €. 200,00 per ciascun concorrente.

12.6.3. Nel pagamento della contribuzione deve essere fatto riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) della presente procedura di selezione del contraente.

12.6.4. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

a.1) L'operatore economico che intende partecipare alla procedura di scelta del contraente, attivata dall'Azienda, deve versare, ove previsto dalla deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, la contribuzione per ogni singolo lotto a cui intende partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata;

a.2.) per eseguire il pagamento è necessario iscriversi *on-line* al Servizio Riscossione Contributi raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>;

a.3.) l'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Ricerca punti vendita", per cercare il punto vendita più vicino;

a.4.) l'operatore economico **deve verificare l'esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della procedura alla quale intende partecipare** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in originale, all'offerta;

b.1.) per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b.2.) la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;

b.3.) l'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

12.6.5. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'istanza di partecipazione la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

12.6.6. L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di appalti,

in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005; **pertanto il mancato pagamento del contributo costituisce causa di esclusione dalla gara.**

12.6.7. L'Azienda procede al controllo, mediante il sistema AVCPass, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

12.6.8. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, il documento attestante l'avvenuto versamento del contributo-gare è considerato elemento essenziale e **indispensabile, pertanto:**

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata presentazione del documento attestativo del versamento si applicano le sanzioni previste dal precedente punto 7.8.1. per le relative fattispecie;

b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato il documento attestativo del versamento un termine non superiore a dieci giorni, perché sia prodotto lo stesso documento, il quale deve comunque essere riferito al versamento effettuato prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte. **In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

12.7. Sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara.

12.7.1. L'istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni di cui al precedente comma 12.1. devono essere sottoscritte, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituiti o non ancora costituiti, le dichiarazioni sostitutive connesse all'istanza di partecipazione devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce il raggruppamento o consorzio. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti ai punti **l)** ed **m)** del precedente punto 12.1.1. questi potranno essere soddisfatti cumulativamente dalle imprese raggruppate nei termini specifici previsti per le associazioni temporanee di impresa e per i consorzi. L'istanza di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura.

12.7.2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza di partecipazione, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

12.7.3. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

12.7.4. Alla sottoscrizione delle istanze di partecipazione non è applicato il comma 2-bis dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, in quanto la sottoscrizione è considerata atto

specificamente traduttivo della volontà del concorrente e, pertanto, condizione fondamentale per la partecipazione alla gara, non successivamente regolarizzabile.

12.7.5. Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente all'istanza di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, tale documento deve essere allegato in base alla prescrizione prevista dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora la fotocopia del documento di identità non sia allegata all'istanza, l'Azienda applica quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006, assumendo tale mancanza come mancanza di un elemento essenziale per le dichiarazioni sostitutive. In tale caso è applicata la sanzione prevista dal precedente punto 7.8.1. e l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato la fotocopia un termine non superiore a dieci giorni per presentarla. **In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

12.8. Indicazioni particolari relative alla documentazione obbligatoria per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.

12.8.1. I concorrenti con idoneità plurisoggettiva ed i consorzi devono allegare all'istanza di partecipazione alla gara la seguente documentazione specifica, dimostrativa della relazione associativa, aggregativa o consortile, **a pena di esclusione**, in quanto elementi essenziali per la formulazione dell'offerta:

a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

a.1.) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

b.1.) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;

c) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

c.1.) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

d.1.) dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

d.1.1.) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

d.1.2.) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

d.1.3.) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

e.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Azienda digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

e.2.) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

f.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

g.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

g.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

12.8.2. L'istanza di partecipazione alla gara è inserita, unitamente alla documentazione correlata, in un plico, sul quale è riportata la dicitura **"Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa"**.

12.8.3. Il plico contenente l'istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa correlata è contenuto, unitamente al plico contenente l'offerta economica (formato come di seguito specificato), in un plico complessivo, come meglio precisato nel successivo art. 14.7.

12.8.4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni e i documenti di cui al precedente punto 12.8.1. sono considerati come dichiarazioni e documenti essenziali e **indispensabili, pertanto:**

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni e/o dei documenti di cui al punto 12.8.1. si applicano le sanzioni previste dal precedente punto 7.8.1. per le relative fattispecie;

b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato le dichiarazioni e/o i documenti o li ha resi in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

Art. 13

(Documentazione amministrativa specifica in caso di operatore economico concorrente assoggettato alla procedura di concordato "in continuità Aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942)

13.1. Qualora l'operatore economico che intenda partecipare alla gara abbia richiesto o sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità Aziendale" di cui all'art.

186-bis del r.d. n. 267/1942 deve specificare la propria posizione nell'istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

13.2. Qualora l'operatore economico che intende concorrere alla gara abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942, deve rendere una dichiarazione sostitutiva con la quale:

a) dichiara di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità Aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di competenza, dovendo specificare i riferimenti dell'autorizzazione (organo emittente, numero, data, ecc.)

b) per il motivo sub a), dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.

13.3. Qualora l'operatore economico che intende concorrere alla gara sia stato ammesso alla procedura di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942, deve rendere una dichiarazione sostitutiva con la quale:

a) dichiara di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità Aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale territorialmente competente, dovendo specificare gli estremi del decreto;

b) per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.

13.4. Alla dichiarazione di cui al precedente punto 13.2. o di cui al precedente punto 13.3., devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a.1.) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2.) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3.) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

a.3.1.) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

a.3.2.) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3.3.) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

a.4.) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

13.5. Tutta la documentazione di cui al precedente punto 13.4. deve essere inserita nella busta "Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa".

13.6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni e i documenti di cui ai precedenti punti 13.1., 13.2., 13.3. e 13.4. sono considerati come dichiarazioni e documenti essenziali e **indispensabili, pertanto:**

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni e/o dei documenti di cui ai punti 13.1., 13.2., 13.3. e 13.4. si applicano le sanzioni previste dal precedente punto 7.8.1. per le relative fattispecie;

b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato le dichiarazioni e/o i documenti o li ha resi in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

Art. 14

(Modalità di predisposizione e di presentazione delle offerte)

14.1. Elementi regolativi generali dell'offerta.

14.1.1. Le offerte per l'appalto sono composte di una parte economica, rappresentativa della proposta di corrispettivo per l'appalto e di eventuali sue specificazioni.

14.1.2. L'offerta deve essere redatta in lingua italiana e per ogni parte di essa deve essere assolta l'imposta di bollo.

14.1.3. I concorrenti devono presentare offerte unitarie, riferite al complesso dei servizi in appalto. Non saranno valutate le offerte presentate solo per una parte dei servizi in questione.

14.2. Sottoscrizione dell'offerta in caso di idoneità plurisoggettiva e consorzi.

14.2.1. Qualora l'offerta sia presentata da un concorrente con idoneità plurisoggettiva quale un raggruppamento temporaneo di imprese, un GEIE, un'aggregazione di imprese di rete o sia presentata da un consorzio, l'offerta stessa deve essere sottoscritta secondo le modalità precisate per la sottoscrizione dell'istanza nell'art. 12, ai punti 12.7. e 12.8.

14.2.2. In particolare, in caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

14.2.3. Ulteriori specificazioni sono riportate nel successivo punto 14.4.

14.2.4. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Azienda, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

14.3. Riferimenti generali per la predisposizione dell'offerta.

14.3.1. I soggetti che intendono concorrere alla gara di appalto devono redigere l'offerta tenendo conto del modello organizzativo-gestionale dei servizi, nonché degli aspetti prestazionali ed operativi delineati nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale descrittivo prestazionale.

14.4. Predisposizione dell'offerta.

14.4.1. L'offerta è concretizzata in una proposta, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, che deve riportare:

a) la percentuale di ribasso sull'importo a base di gara soggetto a ribasso (in numeri e lettere), l'importo del ribasso offerto (espresso in euro, in numeri e lettere) e il correlato importo del margine d'agenzia offerto (espresso in euro, in numeri e lettere) per il periodo contrattuale, valevole per tutte le posizioni giuridiche/profili professionali di interesse dell'Azienda indicati nel presente disciplinare;

(importo margine d'agenzia posto a base di gara IVA esclusa: € 0,55)

b1) la specificazione del valore complessivo dell'appalto (espresso in euro, in numeri e lettere) corrispondente al ribasso effettuato sul margine d'agenzia (rispetto al valore complessivo dell'appalto a base d'asta come indicato al precedente punto 4.1.1. in € 5.447.322,22 IVA esclusa);

b2) in relazione al valore di cui al precedente punto **b1)** l'indicazione analitica dei costi della sicurezza Aziendali sostenuti dall'impresa, in base a quanto previsto dall'art. 87, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006, in applicazione di tale specifica disposizione, secondo la scomposizione di seguito specificata:

Costi sostenuti dall'operatore economico per la soddisfazione degli adempimenti e degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro - entità complessiva rapportata al valore dell'offerta sopraindicata: €., pari al % dei costi complessivamente sostenuti per l'intera organizzazione dall'operatore economico nell'arco dell'ultimo triennio (periodo rapportato alla durata dell'appalto) di cui (indicazioni per quote parti rispetto ai costi complessivamente sostenuti dall'operatore economico nella sua organizzazione, rapportate al presente appalto):

a) per adempimenti relativi all'organizzazione: €. (es. quota parte rapportata all'appalto dei costi complessivamente sostenuti per la redazione del DVR o per il medico competente);

b) per adempimenti volti a garantire la sicurezza dei lavoratori nei processi lavorativi: €. (es. quota parte rapportata all'appalto dei costi complessivamente sostenuti per l'acquisto dei DPI per i lavoratori o per le visite mediche);

c) per adempimenti connessi alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza (es. quota parte rapportata all'appalto dei costi sostenuti per la formazione obbligatoria, tipo RLS, ecc.);

14.4.2. I prezzi unitari derivanti dalle voci di prezzo degli elementi considerati [Costo del lavoro orario (invariabile) oltre Margine d'agenzia derivante dall'offerta] costituiscono riferimento per l'Azienda in relazione al pagamento di prestazioni connesse alla determinazione di volumi di attività/quantità intermedi/e.

14.4.3. Tutti gli importi e valori vanno indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo o del valore espresso in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere.

14.4.4. Nel caso di discordanza tra il ribasso e l'importo del margine d'agenzia indicato, prevale il ribasso e l'importo del margine d'agenzia offerto è calcolato dal Presidente del Seggio di Gara con riferimento al ribasso indicato dall'operatore economico. In caso di parità di punteggio si procederà all'perimento di migliororia dell'offerta. Ove nessuno dei concorrenti che hanno presentato offerta uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti aderisca all'invito, si procederà mediante sorteggio.

14.4.5. La mancata indicazione del ribasso richiesta all'operatore economico è causa di esclusione dalla gara, in quanto comportante la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta.

14.4.6. La mancata indicazione in percentuale dei costi della sicurezza sostenuti dall'impresa e proiettati per quota parte nella realizzazione dell'appalto è **causa di esclusione dalla gara**, in quanto violazione dell'obbligo previsto dall'art.87, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006.

14.4.7. La mancata sottoscrizione dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio **o** dell'aggregazione di imprese di rete oppure l'impossibilità di attribuire la sottoscrizione ad un soggetto specifico per illeggibilità della stessa e mancata menzione della qualifica del sottoscrittore sono **cause di esclusione dalla gara** in quanto costituisce violazione dell'obbligo di sottoscrizione previsto dall'art. 74, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 ed in ogni caso determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.

14.4.8. Al fine di consentire all'Azienda l'identificazione del soggetto sottoscrittore dell'offerta economica ed in ragione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, l'offerta economica deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento d'identità valido del sottoscrittore.

14.4.9. Qualora l'offerta non riporti in allegato la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, la relativa dichiarazione sarà considerata come formata in modo incompleto e l'Azienda potrà richiedere la regolarizzazione, mentre l'offerta, se regolarmente sottoscritta e formata dei suoi elementi essenziali, sarà considerata valida.

Nota bene: per la presentazione dell'offerta economica i concorrenti possono utilizzare il modello contenuto nell' **Allegato 3 - modello offerta economica**.

14.5. Condizioni per la presentazione delle offerte.

14.5.1. Gli operatori economici che intendono concorrere alla gara non possono presentare, **a pena di esclusione dalla gara stessa**, offerte condizionate, in quanto la condizione apposta non consente di avere certezza sul contenuto delle offerte.

14.5.2. Gli operatori economici che intendono concorrere alla gara non possono presentare, **a pena di esclusione dalla gara stessa**, offerte in aumento, in quanto le stesse violano quanto previsto dall'art. 118 / 119 / 120, comma 2 / 283, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e non consente di avere certezza sul contenuto delle offerte.

14.5.3. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006.

14.5.4. La presentazione di offerte plurime è **causa di esclusione dalla gara**, in quanto comporta violazione del divieto previsto dall'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 e non consente di avere certezza sul contenuto delle offerte.

14.6. Documenti a corredo dell'offerta economica - documentazione correlata

14.6.1. Documenti a corredo dell'offerta economica.

14.6.1.1. L'offerta economica deve contenere anche:

- la dichiarazione relativa alla validità dell'offerta, con riferimento a quanto stabilito nel successivo art. 15 del presente disciplinare; la mancanza della dichiarazione è **causa di esclusione dalla gara**, in quanto determinante la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta;

Nota bene: a tale dichiarazione non è applicabile la procedura prevista dall'art. 38, comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, in quanto si tratta di elementi

strettamente connessi alla formulazione dell'offerta e, pertanto, non sottoponibili alla procedura di regolarizzazione prevista dalle suddette norme.

14.6.1.2. La dichiarazione di cui al precedente punto 14.6.1.1. non è assoggettata alla disciplina dell'art. 38, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006, in quanto non è dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.

14.6.1.3. Tutta la documentazione specificata nei punti precedenti, relativa alla parte economica dell'offerta deve essere inserita nella busta "Plico B - Offerta economica".

14.7. Modalità di inoltro dell'istanza di partecipazione, della documentazione amministrativa e delle offerte e termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

14.7.1. Composizione dei plichi e diciture.

14.7.1.1. Il plico generale contenente a sua volta un plico (plico A) contenente l'istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa a corredo dell'istanza, nonché un plico (plico B) contenente l'offerta economica, **pena l'esclusione dalla gara**, deve, a fini di garanzia del principio di segretezza e di certezza sulla provenienza delle offerte, riportare all'esterno:

- a) la denominazione o la ragione sociale del concorrente o, comunque, elementi descrittivi che ne consentano l'individuazione;
- b) la seguente dicitura: "Gara di appalto per servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato - CIG n.", per consentire l'individuazione della procedura alla quale deve essere riferito il plico.

14.7.1.2. Le buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte devono recare all'esterno rispettivamente le seguenti diciture:

- a) Plico A - "Istanza di partecipazione e Documentazione amministrativa per la gara CIG n.";
- b) Plico B - "Offerta economica per la gara CIG n.".

14.7.1.3. La mancata apposizione sulle buste A e B, contenute nel plico generale (esterno) delle diciture sopra indicate nel precedente punto 14.7.1.2. o di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse è **causa di esclusione dalla gara** in quanto l'impossibilità di determinare il contenuto delle singole buste viola il principio di segretezza delle offerte.

14.7.1.4. La mancata indicazione dei dati che consentano l'individuazione dell'offerente, nonché la mancata indicazione delle informazioni che consentano di individuare la procedura selettiva alla quale è riferito il plico o l'indicazione sul plico di elementi generici o totalmente errati che non consentano di ricondurlo alla procedura selettiva **comportano l'esclusione dell'operatore** economico dalla gara, in quanto la mancanza di tali elementi determina incertezza sulla provenienza e sul contenuto dell'offerta.

14.7.2. Sigillatura dei plichi.

14.7.2.1. Il plico generale (involucro esterno) e i plichi (buste) interni, contrassegnati con le lettere A e B devono essere sigillati in modo ermetico su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli eventualmente preincollati dal fabbricante.

14.7.2.2. Per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.7.2.3. Al fine di rendere efficace la sigillatura, gli operatori economici che intendono concorrere alla gara devono apporre la controfirma del legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura del plico e delle buste ivi contenute, compresi quelli eventualmente preincollati dal fabbricante.

14.7.2.4. La mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni, nonché la mancata apposizione della controfirma sui lembi di chiusura sono **cause di esclusione dalla gara**, in quanto non garantiscono l'integrità dei plichi e il principio di segretezza delle offerte.

14.7.3. Ulteriori accorgimenti nella predisposizione e nell'inoltro dei plichi.

14.7.3.1. Gli operatori economici che intendono concorrere alla gara devono far pervenire il plico generale (esterno) e i plichi interni, contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta in condizioni di integrità tali da non far rilevare facilmente, ad un qualsiasi operatore, dati ed informazioni, mediante lettura o estrazione dei documenti stessi, con particolare riferimento ai contenuti dell'offerta.

14.7.3.2. L'inoltro dei documenti relativi alla gara mediante un plico generale (esterno) e plichi interni che rechino lacerazioni tali da consentire la lettura o l'estrazione dei documenti inerenti l'offerta è **causa di esclusione dalla gara**, in quanto situazione che determina un presupposto sostanziale per la violazione del principio di segretezza delle offerte.

14.7.3.3. L'utilizzo di buste per il confezionamento dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e la parte economica delle offerte tali da permettere la lettura dei dati riportati nei documenti stessi costituisce **causa di esclusione dalla gara** in quanto determinante la violazione del principio di segretezza delle offerte.

14.7.4. Termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

14.7.4.1. Il plico generale contenente l'istanza di partecipazione, la documentazione amministrativa e l'offerta, deve pervenire, **pena l'esclusione dalla gara** in base a quanto previsto dall'art. 55, comma 5 del d.lgs. n. 163/2006, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 13,00 del giorno 26/01/2015, all'Ufficio Protocollo dell'ASP in Viale Roma n. 21 (40139) Bologna.**

14.7.4.2. È possibile anche la consegna a mano del plico, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, nei giorni dal lunedì al venerdì, allo stesso ufficio di cui al precedente punto 14.7.4.1., che ne rilascerà apposita ricevuta.

14.7.4.3. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dell'operatore economico mittente; l'Azienda esclude pertanto qualsiasi responsabilità in ordine al mancato ricevimento dei plichi per cause da essa non dipendenti, imputabili nello specifico ai corrieri o ai vettori prescelti dagli operatori economici concorrenti per l'inoltro degli stessi.

Art. 15 (Validità delle offerte)

15.1. L'offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, secondo i termini generali previsti dall'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006.

15.2. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel precedente punto 15.1.

15.3. L'offerta dell'aggiudicatario acquisisce valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile fino al termine stabilito nel precedente comma 15.1. A tal fine l'operatore economico concorrente deve rendere una dichiarazione con la quale si impegna a mantenere valida la propria offerta per un periodo di centottanta (180) giorni a partire dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

15.4. Per ragioni eccezionali e straordinarie, l'Azienda può chiedere agli offerenti il differimento del termine previsto dal precedente comma 15.1.

Art. 16 (Garanzie a corredo dell'offerta)

Nota bene. La documentazione prevista nel presente articolo deve essere prodotta a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara così come previsto nel precedente punto 12.5. lett. c) e, pertanto, dovrà essere inserita nel Plico A (contenente l'istanza di partecipazione e la correlata documentazione amministrativa)

16.1. L'offerta è corredata da una garanzia (da inserire all'interno del Plico A), quale provvisoria del 2% del valore complessivo dell'appalto indicato al punto 4.1.1., pari ad € **108.946,00**, a garanzia del buon sviluppo della procedura di selezione, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La mancata presentazione della garanzia provvisoria è **causa di esclusione dalla gara**, in quanto comportante la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta.

16.2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria di ASP Città di Bologna:

Unicredit S.p.A., filiale Bologna Via Bellaria B, codice Ente 3311030,

IBAN: IT 95 X 02008 02461 000103016973;

c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Nota bene. Nel caso di ricorso ad intermediari finanziari, il modulo di fideiussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 (rif.to: determinazione ANAC n. 1 del 29/07/2014).

16.3.1. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

16.3.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del D.P.R. n. 207/2010 (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);

b) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

16.4. La garanzia deve essere prestata in una delle forme previste dal precedente comma 16.2. La garanzia prestata con modalità diverse non consentite è **causa di esclusione dalla gara**, in quanto comportante la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta.

16.5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda: la mancanza degli elementi suddetti è **causa di esclusione dalla gara**.

16.6. La garanzia deve contenere l'indicazione del soggetto garantito. La garanzia sprovvista di tale indicazione è **causa di esclusione dalla gara**.

16.7. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia prestata con validità inferiore ai centottanta giorni è **causa di esclusione dalla gara**.

16.8. Qualora la garanzia sia prestata per un importo errato in diminuzione rispetto a quanto previsto dal precedente comma 16.1., tale valore inferiore è **causa di esclusione dalla gara**, salvo che:

- a) il valore diminuito sia indicato in ragione del possesso di certificazione di qualità come specificato nel successivo punto 16.10., non presentata in sede di gara;
- b) il valore diminuito sia indicato per manifesto errore di calcolo con diminuzione entro il 5% del valore effettivo della cauzione provvisoria.

16.9. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

16.10. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

16.11. In relazione alla presentazione della garanzia provvisoria, l'offerta deve essere corredata, **a pena di esclusione** secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'appalto, in analogia a quanto previsto dall'articolo 113 dello stesso Codice dei contratti pubblici, qualora l'offerente risultasse affidatario.

16.12. L'Azienda, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 16.1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

16.13.1. Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, le fideiussioni devono essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE, in particolare:

a) nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese da costituire, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta sia dall'impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i;

b) nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall'impresa capogruppo;

c) nel caso di coassicurazione la polizza/fideiussione deve essere presentata e sottoscritta dalla Compagnia coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione;

d) in caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.

16.13.2. Qualora la garanzia non sia intestata a tutti i componenti del raggruppamento temporaneo, tale situazione è **causa di esclusione dalla gara**.

16.14. La garanzia deve essere sottoscritta dal garante. La mancata sottoscrizione è **causa di esclusione dalla gara**, in quanto comportante la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta.

16.15. Le fideiussioni e le polizze dovranno essere, a pena di esclusione dalla gara, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell'ipotesi di firma digitale apposta sul documento) ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti sottoscrittori.

La cauzione definitiva dovrà, invece, essere corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

16.16. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni e i documenti di cui ai precedenti punti **a corredo della garanzia provvisoria presentata**, sono considerati come dichiarazioni e documenti essenziali e **indispensabili, pertanto:**

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni e/o dei documenti di cui ai punti 16.3.1., 16.3.2., 16.5., 16.6., 16.7., 16.8., 16.10., 16.11., 16.13.1., 16.13.2., 16.15. si applicano le sanzioni previste dal precedente punto 7.8.1. per le relative fattispecie;

b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato le dichiarazioni e/o i documenti o li ha resi in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Nota bene: alla **mancata** presentazione della garanzia provvisoria **non** è applicabile, **invece**, la procedura prevista dall'art. 38, comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006, in quanto si tratta di documento strettamente connesso alla formulazione dell'offerta e, pertanto, non sottoponibile alla procedura di regolarizzazione prevista dalle suddette norme.

Art. 17 (Operazioni di gara)

17.1. Il giorno **28/01/2015** alle ore 10:00, presso la sede dell'ASP in **Viale Roma n. 21 (40139)** Bologna, il Presidente del Seggio di Gara procede in seduta pubblica all'apertura dei plichi per la verifica delle istanze di partecipazione alla selezione e della documentazione amministrativa.

Eventuali modifiche in ordine alla data e all'orario di apertura delle buste saranno comunicate sul sito internet dell'ASP, fino al giorno antecedente la suddetta data.

17.2. All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta al Presidente del Seggio di Gara.

17.3. Poiché la procedura riguarda un appalto di servizi compreso nell'allegato IIB, l'Azienda, quale stazione appaltante, non procede al sorteggio pubblico e alla verifica dei requisiti dei concorrenti sorteggiati in base all'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, rimettendo tale controllo alla fase di aggiudicazione.

17.4. Il giorno **10/02/2015** alle ore 10:00 presso la sede dell'ASP in **Viale Roma n. 21 (40139)** Bologna, il Presidente del Seggio di Gara apre i plichi contenenti le offerte economiche e contrassegna ed autentica le offerte economiche in ciascun foglio, legge ad alta voce le offerte economiche e procede consequenzialmente all'attribuzione del relativo punteggio alle offerte economiche (art. 11), nonché alla formulazione della relativa graduatoria.

17.5. All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta al Presidente del Seggio di Gara.

17.6. Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa.

17.7. Una volta composta la graduatoria provvisoria, sempre in seduta pubblica, il Presidente del Seggio di Gara procede, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, alla rilevazione delle offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dal successivo art. 18 del presente disciplinare di gara.

Art. 18 (Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse)

18.1. Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria di merito l'Azienda procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando il criterio di cui al successivo punto 18.2.

18.2. L'Azienda, quale stazione appaltante, valuta la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore al 45% dell'importo posto a base di gara (*importo del margine d'agenzia posto a base di gara*). Detto valore è assunto dall'Azienda quale indicatore/elemento rilevatore di soglia di non congruità.

18.3. Nei casi di cui al precedente comma 18.2., l'Azienda procede alla verifica delle offerte nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, assicurando adeguato contraddittorio ai

concorrenti interessati, per mezzo del Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dal successivo comma 18.4., il quale può avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero di un'eventuale commissione specializzata all'uopo costituita.

18.4. L'Azienda, per mezzo del Responsabile del Procedimento, richiede all'offerente le giustificazioni scritte relative ai vari elementi di valutazione dell'offerta, con particolare attenzione per quelle compositive delle voci di prezzo, assegnando al concorrente un termine non inferiore a dieci giorni per presentarle in forma scritta.

18.5. L'Azienda, su richiesta del Responsabile del Procedimento ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione di esperti per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a tre giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

18.6. L'Azienda, per mezzo del Responsabile del Procedimento, o la commissione specializzata, se costituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite.

18.7. L'Azienda può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

18.8. Nelle giustificazioni fornite l'operatore economico deve produrre una dichiarazione con la quale:

a) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per le giustificazioni dell'anomalia dell'offerta;

(oppure)

b) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per le giustificazioni dell'anomalia dell'offerta, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

18.9. Nel caso di cui al precedente punto 18.8. sub b), l'operatore economico deve specificare le parti della documentazione presentata per le giustificazioni dell'anomalia dell'offerta che costituiscono segreto commerciale, con adeguata motivazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006. Per elementi costituenti segreto commerciale si intendono le attività o i processi che corrispondono ai parametri previsti dall'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della protezione industriale). Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

Art. 19 **(Aggiudicazione provvisoria)**

19.1. Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, il Presidente del Seggio di Gara dichiara in seduta pubblica l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

19.2. L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Azienda lo sarà dopo l'intervenuta approvazione / formalizzazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla legge.

19.3. Il Presidente del Seggio di Gara procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 20 (Aggiudicazione definitiva)

20.1. L'ASP Città di Bologna per tramite del soggetto competente e previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, provvede all'aggiudicazione definitiva.

20.2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art. 15.

20.3. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante il sistema AVCPass.

20.4. L'Azienda procede alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine generale mediante il sistema AVCPass; per la verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario l'Azienda procede secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 31 del d.l. n. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013.

20.5. L'Azienda ASP Città di Bologna, quale stazione appaltante, procede, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, anche alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in sede di partecipazione alla gara, con riferimento all'aggiudicatario e all'operatore economico al secondo posto utile nella graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.

20.6. Qualora l'Azienda ASP Città di Bologna rilevi che l'aggiudicatario non risulta in possesso dei requisiti di ordine generale o di capacità dichiarati, procede in autotutela all'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti dello stesso ed all'adozione di nuovo provvedimento per l'aggiudicazione all'operatore economico al secondo posto utile nella graduatoria di gara.

Art. 21 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario appaltatore).

21.1. In caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. n. 159/2011, l'Azienda potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

21.2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 21.1., l'Azienda procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

21.3. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

21.4. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei precedenti commi 21.1 e 21.2., l'Azienda può procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. n. 163/2006 se l'importo delle prestazioni da completare è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto stesso, ovvero nel rispetto dei principi del

Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici.

21.5. Qualora il fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché le prestazioni siano già state realizzate per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo delle prestazioni non superi l'importo delle soglie di cui all'articolo 28 del d.lgs. n. 163/2006, l'Azienda può procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

Art. 22

(Controlli relativi alle verifiche antimafia – Obbligo di resa di informazioni)

22.1. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornire tempestivamente all'Azienda, comunque entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, le informazioni necessarie per consentire all'Azienda stessa l'effettuazione completa dei controlli previsti dal d.lgs. n. 159/2011 (verifiche antimafia).

22.2. In particolare, l'operatore economico aggiudicatario deve fornire le informazioni sui dati identificativi dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia in base all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, mediante specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Art. 23

(Responsabile del procedimento)

23.1. Il Responsabile del procedimento di gara relativo al presente appalto è:
Dott. Alfonso Galbusera (Direttore Amministrativo ASP Città di Bologna);
e-mail: alfonso.galbusera@aspbologna.it;

23.2. Il Responsabile del Procedimento svolge, in relazione alla presente procedura, i compiti previsti dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dagli artt. 121, 272 e 273 del D.P.R. n. 207/2010.

23.3. Direttore dell'esecuzione del contratto: alla firma del contratto sarà comunicato il nominativo del Direttore dell'esecuzione per ASP Città di Bologna ed il nominativo del Direttore dell'esecuzione per ASC Insieme.

Art. 24

(Informazioni relative al procedimento di gara – Informazioni ulteriori)

24.1. I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'aggiudicazione del presente appalto / I concorrenti possono richiedere informazioni e chiarimenti a:
Servizio Risorse Umane, Viale Roma 21, Bologna;
e-mail: elisabetta.calzolari@aspbologna.it;

24.2. Gli elaborati relativi alla gara possono essere richiesti all'Azienda ai recapiti sopra specificati almeno sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o scaricati dal sito Internet [http:// www.aspbologna.it](http://www.aspbologna.it)

24.3. L'Azienda precisa, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006, che è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

24.4. Ulteriori elementi sulla regolamentazione del subappalto sono precisati nello schema del contratto di appalto, allegato al presente disciplinare di gara.

24.5. Il presente disciplinare di gara è impostato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 46, comma 1-bis e dall'art. 74, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006, nonché della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012, nelle more dell'approvazione dei bandi-tipo da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in base a quanto stabilito dall'art. 64, comma 4-bis dello stesso Codice dei contratti pubblici.

Art. 25
(Avviso di preinformazione e riduzione dei termini)

25.1. Del presente appalto non è stata data notizia mediante di preinformazione.

Art. 26
(Informazioni sulla pubblicità del bando e sull'aggiudicazione - Rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara e degli avvisi di avvenuta aggiudicazione sui quotidiani)

26.1. Il bando di gara relativo al presente appalto è stato inviato alla Commissione dell'Unione Europea in data **30/12/2014** secondo quanto previsto dall'art. 66 del Codice dei contratti pubblici.

26.2. Il bando è stato pubblicato in versione integrale:

- a) nel sito internet di ASP Città di Bologna;
- b) nel sito internet di ASC Insieme di Casalecchio di Reno;
- c) Osservatorio regionale - SITAR;

26.3. L'avviso di aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 65 del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 27
(Comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione – obblighi dei concorrenti)

27.1. La comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva del presente appalto, da effettuarsi nei confronti dei concorrenti secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 5 del d.lgs. n. 163/2006, sarà inviata dall'Azienda entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle forme previste dalla stessa disposizione.

27.2. Ogni operatore economico concorrente alla gara deve indicare, all'atto di presentazione dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni. L'indicazione di tali elementi è obbligatoria.

Art. 28
(Stipulazione del contratto di appalto – esecuzione in via anticipata)

28.1. Stipulazione del contratto.

28.1.1. L'Azienda ASP Città di Bologna e l'Azienda ASC Insieme, procederanno congiuntamente alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario dopo la scadenza del termine dilatorio, previsto in trentacinque (35) giorni decorrenti dal giorno dell'invio dell'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione, come stabilito dall'art. 11, comma 10 del d.lgs. n. 163/2006. Sarà stipulato un unico contratto tra gli Enti in unione d'acquisto e l'operatore economico prescelto come appaltatore, con previsione di fatturazione separata.

28.1.2. Il termine massimo per la stipulazione del contratto è stabilito in sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. L'Azienda ASP Città di Bologna e l'Azienda ASC

Insieme e l'operatore economico aggiudicatario possono stabilire, di comune accordo, un termine differente per la stipulazione del contratto, comunque non inferiore ai trentacinque (35) giorni.

28.1.3. In base a quanto stabilito dagli artt. 16-17 del r.d. n. 2240/1923 in combinato disposto con l'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006, poiché il contratto di appalto è formalizzato a seguito dell'aggiudicazione avvenuta sulla base di una procedura aperta, la sua stipulazione deve essere effettuata in modalità elettronica secondo le norme vigenti per l'Azienda ASP Città di Bologna e per l'Azienda ASC Insieme ovvero mediante scrittura privata. In ogni caso, tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore, con riferimento particolare all'assolvimento dell'imposta di bollo, all'assolvimento dell'imposta di registro, alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

28.1.4. Ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario deve essere provvisto della firma digitale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005.

28.2. Esecuzione in via anticipata dell'appalto.

28.2.1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006, l'Azienda ASP Città di Bologna e l'Azienda ASC Insieme ne chiedano l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.

28.2.2. In relazione a quanto previsto dal comma 28.2.1., e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006 in rapporto al termine dilatorio, il Responsabile del Procedimento dell'Azienda ASP Città di Bologna e quello dell'Azienda ASC Insieme possono in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
- b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Art. 29

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

29.1. L'Azienda ASP Città di Bologna e l'Azienda ASC Insieme in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informano i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.

29.2. In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.

29.3. I dati richiesti con il bando o con il disciplinare di gara per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.

29.4. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- a) al personale dipendente dell'ASP, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- b) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del d.lgs. n. 163/2006;
- c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di contratti pubblici.

I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

29.5. Le informazioni richieste devono essere necessariamente conferite, ove previste dagli atti di gara.

29.6. È riconosciuta al soggetto partecipante la facoltà di poter presentare ogni ulteriore informazione, nei limiti della pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi, salvo che non vi siano particolari limitazioni nel bando o nella lettera d'invito.

29.7. A conclusione dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, viene pubblicata la graduatoria finale nelle forme previste dalle norme vigenti ed eventualmente diffusa in Internet sul sito dell'ente.

29.8. Le informazioni relative all'appalto sono assoggettate a pubblicazione obbligatoria in base a quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

29.9. Titolare del trattamento dei dati sono l'Azienda ASP Città di Bologna e l'Azienda ASC Insieme.

29.10. Per informazioni sul trattamento dei dati personali, per esercitare i suoi diritti o per conoscere l'elenco dei singoli responsabili può rivolgersi all'ufficio segreteria di ASP Città di Bologna e di ASC Insieme presso le rispettive sedi o contattare l'ufficio telefonicamente al numero 051/6201311 (ASP) o al numero 051/596695 (ASC) o tramite posta elettronica all'indirizzo asp@pec.aspbologna.it e all'indirizzo insiemeaziendaconsortile@legalmail.it

29.11. Con la sottoscrizione dell'offerta, il concorrente dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 196/2003.

Art. 30

(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.); art. 26 del d.lgs. n. 81/2008)

30.1. Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi di interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza.

Art. 31

Documenti allegati

31.1. Costituiscono allegati del presente disciplinare di gara, ad esso funzionali:

- determinazione a contrarre n. 662 del 31/12/2014;
- Allegato 1 – modello domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
- Allegato 2 – modello dichiarazione unica ex art. 38 lett. b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/06;
- Allegato 3 – modello offerta economica;
- Allegato 4 – avalimento (modello dichiarazione impresa ausiliaria ex art. 49 d.lgs. 163/06);
- Schema del contratto di appalto;
- Capitolato speciale prestazionale e descrittivo (con n. 2 allegati);

Bologna, lì 22 dicembre 2014

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alfonso Galbusera